

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e la sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 decreto-legge.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel manifestare netta contrarietà sull'impianto complessivo dell'articolo 5 del decreto legge, che prevede la proroga del trattamento in servizio di magistrati che ricoprono funzioni apicali presso la Corte di Cassazione, non comprende le ragioni per le quali sia il relatore, sia il rappresentante del Governo non abbiano valutato favorevolmente alcuna delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Al riguardo, rammenta come proprio le disposizioni contenute nel richiamato articolo siano state oggetto, nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, di critiche quasi unanimi da parte dei soggetti auditi, che vi hanno ravvisato marcati profili di incostituzionalità, in riferimento alla violazione degli articoli 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione. Rammenta, altresì, come il Consiglio superiore della Magistratura, quando è stata approvata la cosiddetta « riforma Madia », che ha modificato l'età pensionabile dei magistrati, oltre a quella di altre particolari categorie di pubblici dipendenti, quali, ad esempio, i dirigenti ospedalieri e i professori universitari, avesse suggerito che le relative disposizioni fossero attuate sulla base di un percorso graduale, al fine di scongiurare il

rischio di prevedibili carenze di organico negli uffici giudiziari. Nell'evidenziare come il Governo, all'epoca, non avesse tenuto nella debita considerazione il parere del Consiglio superiore della Magistratura, richiama l'attenzione sul fatto che lo stesso Esecutivo sia stato successivamente costretto a prevedere ben due successive proroghe, proprio al fine di evitare la paralisi degli uffici giudiziari. Quanto al provvedimento all'esame della Commissione, rileva come lo stesso contenga disposizioni «*ad personam*», riferibili ad un numero esiguo di magistrati titolari di funzioni apicali, determinando, senza dubbio, condizioni di disparità di trattamento, che saranno verosimilmente fonte di successivo contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa. Sottolinea che tale contenzioso, che potrebbe a sua volta determinare successivi pronunciamenti da parte della Corte Costituzionale, produrrà certamente effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Nel ribadire come le norme contenute nel decreto legge in titolo non siano in grado di reggere il vaglio della giustizia amministrativa e della Corte Costituzionale, ritiene, quindi, irresponsabile e superficiale l'atteggiamento del Governo, nell'approvare un provvedimento il cui perimetro d'intervento è destinato, peraltro, ad essere notevolmente ampliato con l'approvazione degli emendamenti presentati dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 5.13, 5.1, 5.2 e 5.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, respinge l'emendamento Turco 5.4.

Giulia SARTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palese, richiama l'attenzione sui profili di criticità del decreto legge in discussione, che presenta rilevanti aspetti di incostituzionalità. In proposito, stigmatizza le modalità con cui il Governo ha ritenuto di modificare l'età pensionabile dei magistrati, ricorrendo

allo strumento della decretazione d'urgenza, non solo in occasione dell'approvazione, nel 2014, della «*riforma Madia*», ma, anche, delle due proroghe successive. Nel sottolineare come il Movimento Cinque Stelle abbia presentato proposte emendative dirette ad apportare al testo le necessarie modifiche di carattere migliorativo, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento in titolo violino il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché quello di indipendenza e di imparzialità dei magistrati. A suo avviso, si tratta, infatti, di norme palesemente «*ad personam*», che tradiscono la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giustizia e che disvelano l'atteggiamento criminoso e incapace del Governo, che persegue l'obiettivo di lottizzazione delle istituzioni pubbliche. Nel richiamare, a tale ultimo proposito, le vicende relative alla recente designazione della dottoressa Manzione a consigliere di Stato, così come quelle concernenti le nomine all'interno della Rai, ritiene che attraverso il provvedimento in esame, che prevede il trattenimento in servizio di magistrati titolari di funzioni apicali presso la Suprema Corte di Cassazione, l'Esecutivo stia, di fatto, tentando di porre rimedio agli effetti pregiudizievoli di una scelta erronea, quale quella sull'età pensionabile dei magistrati, compiuta appena due anni fa.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel ribadire come il provvedimento in titolo sia del tutto privo dei requisiti richiesti dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo su tutti gli emendamenti soppressivi riferiti agli articoli 5 e 10 del provvedimento medesimo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare alle considerazioni della deputata Sarti, fa notare come le stesse siano il chiaro indice di una radicale sfiducia del Movimento 5 Stelle nei confronti delle istituzioni pubbliche e, in particolare, nei confronti delle alte cariche delle magistra-

ture, che dovrebbe essere portata a conoscenza dei cittadini. Sottolineando come la magistratura non sia affatto lottizzata, diversamente da quanto asserito dalla medesima deputata, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in titolo individuano la propria *ratio* giustificativa in circostanze straordinarie ed eccezionali, che giustificano il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, al fine di scongiurare il sostanziale « azzeramento » dei vertici degli uffici giudiziari e la conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale della Corte di Cassazione in considerazione della circostanza che a breve, in base alla normativa vigente, verrebbero collocati a riposo pressoché contemporaneamente diversi magistrati che rivestono ruoli apicali in Cassazione, determinando una situazione di paralisi della Cassazione in attesa della nomina dei sostituti. Per scongiurare questo rischio si è intervenuti con lo strumento della decretazione di urgenza, che non sarebbe stato invece giustificato qualora si fosse intervenuti per modificare in via generale i limiti di età per il collocamento in riposo dei magistrati in generale o anche di alcune cariche. Il decreto-legge si giustifica per serve a sanare una situazione particolare che a breve si sarebbe presentata determinando la paralisi della Corte di Cassazione.

Rammentando, inoltre, che i magistrati che ricoprono funzioni apicali non sono designati dal Governo bensì dal Consiglio superiore della Magistratura e che pertanto è del tutto fuori luogo parlare di lottizzazione delle alte cariche, evidenzia che l'Esecutivo non intende in alcun modo mettere in discussione i criteri stabiliti dalla « riforma Madia », non solo per non creare disparità di trattamento nei confronti dei magistrati che, in attuazione della predetta riforma, già sono stati collocati in quiescenza, ma anche per non far perdere coerenza all'intero sistema.

Giulia SARTI (M5S), nel prendere atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, precisa di aver fatto riferimento certamente non ad una « ma-

gistratura lottizzata », bensì ad un palese tentativo messo in atto dall'Esecutivo, in più di una occasione, di monopolizzare le istituzioni pubbliche, tra le quali, i titolari degli uffici di vertice della Corte di Cassazione. In proposito, ribadisce che, profilandosi l'articolo 5 del provvedimento nei termini di una chiara norma « *ad personam* », il Governo sta violando i principi stabiliti dalla Costituzione in materia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di indipendenza e di imparzialità dei magistrati. Osserva, inoltre, che, al momento della nomina dei titolari degli uffici apicali della Corte di Cassazione che beneficerebbero della proroga del trattenimento in servizio, il Consiglio superiore della Magistratura aveva piena consapevolezza del fatto che gli stessi avrebbero dovuto essere collocati a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per tali ragioni, essendo manifesta la disparità di trattamento messa in atto dal Governo nei confronti degli altri magistrati, rammenta come il Movimento Cinque Stelle abbia presentato proposte emendative dirette ad estendere la predetta proroga all'intero personale della magistratura.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al sottosegretario Migliore, ritiene che il rappresentante del Governo, in questa sede, avrebbe dovuto avere il buon senso di non rendere alcuna dichiarazione e di accettare in silenzio le critiche mosse dalle forze di opposizione, il cui rispetto nei confronti della magistratura è noto a tutti i cittadini, come, parimenti, è nota la posizione del Governo Renzi, da sempre impegnato nel tentativo di « lottizzare » le istituzioni pubbliche. Ricorda, in proposito, come la prima iniziativa del Presidente del Consiglio in materia di giustizia, dopo il suo insediamento, non sia stata quella di adottare misure volte ad incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari, quanto, piuttosto, quella di ridurre le ferie dei magistrati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto delle dichiarazioni del collega Bonafede, sottolinea come l'intervento

del rappresentante del Governo sia indice di rispetto nei confronti delle forze di opposizione. Rammenta, inoltre, che all'epoca dell'approvazione della « riforma Madia », né l'attuale primo presidente della Corte di Cassazione né l'attuale Procuratore generale presso la stessa erano stati ancora designati dal Consiglio superiore della Magistratura.

Walter VERINI (PD) sottolinea preliminarmente come il collega Bonafede abbia usato toni che hanno oltrepassato i limiti della legittima polemica politica. Al riguardo, rammenta che, diversamente da quelli del Movimento Cinque Stelle, i parlamentari del suo gruppo non sono certo abituati a ricevere sms che intimino loro il silenzio o la cosiddetta « autocensura » su particolari situazioni, come quelle che, ad esempio, di recente interessano la composizione della giunta del comune di Roma. Relativamente alla questione della nomina dei magistrati titolari di funzioni apicali presso la Corte di Cassazione, evidenzia come le stesse siano prerogativa del Consiglio superiore della Magistratura, i cui componenti sono in parte designati non dal Governo, bensì dal Parlamento, del quale fanno parte anche le forze politiche di opposizione, che, come ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, rivendicano in occasione di ogni elezione il diritto a che uno dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sia da loro designato. Rammenta, altresì, che tra i vari componenti della giunta del Comune di Roma che hanno rassegnato le dimissioni o la cui nomina è stata revocata, figurano magistrati scelti proprio dal Movimento Cinque Stelle.

Rocco PALESE (Misto-CR) osserva che dalle dichiarazioni rese dal sottosegretario Migliore si evince come lo stesso non abbia seguito approfonditamente l'iter di approvazione della « riforma Madia ». A tale proposito, ribadisce che l'Esecutivo avrebbe dovuto, all'esito di una valutazione più approfondita, attuare un percorso graduale di applicazione della riforma medesima, allo scopo di salvaguar-

dare la funzionalità degli uffici giudiziari, nella direzione indicata dal Consiglio superiore della Magistratura. Ribadisce, altresì, che il Governo ha sottovalutato il rischio di un rilevante contenzioso discendente dall'applicazione delle disposizioni sulla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati, da cui potrebbero derivare rilevanti effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sarti 5.11 e Farina 5.5.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.12, volto a prevedere la facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge n. 97 del 1979, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014. Precisa, inoltre, che tale proposta emendativa attribuisce la facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come le disposizioni di cui all'emendamento Sarti 5.12 siano del tutto « fuori sistema », attribuendo al Consiglio superiore della Magistratura facoltà non in linea con le funzioni ed il ruolo che la Costituzione attribuisce a tale organo.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alle osservazioni della presidente, evidenzia che l'emendamento a sua firma ha solo lo scopo di suggerire uno dei possibili strumenti attraverso i quali rimediare agli errori commessi dall'Esecutivo, in occasione dell'approvazione della « riforma Madia ».

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Sarti 5.12, fa notare lo stesso rechi disposizioni che « opacizzano » l'operato del Consiglio superiore della Magistratura, attribuendo a tale organo un'eccessiva discrezionalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 5.12 e Palese 5.6.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento 5.6 non tanto per ragioni di merito quanto piuttosto perché non condivide in alcun modo la scelta effettuata dal Governo e fatta anche da alcuni gruppi parlamentari in fase emendativa di utilizzare lo strumento del decreto legge per intervenire nella materia del pensionamento dei magistrati, che invece dovrebbe essere affrontata dal Parlamento attraverso l'esame di ordinari progetti di legge.

Non comprende pertanto la ragione per la quale i gruppi di opposizione che ritengono incostituzionale il decreto legge sulla parte del collocamento a riposo di magistrati abbiano comunque presentato degli emendamenti al medesimo sulla medesima materia.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 5.6.

Giulia SARTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 5.9 che ha l'obiettivo di rimediare ad una scelta sbagliata fatta dal Governo nel prevedere il trattenimento in servizio dei soli vertici apicali della magistratura che dovrebbero essere collocati a riposo entro il 30 dicembre 2017, derogando in tal modo alle regole generali fissate dalla « legge Madia » come peraltro è già avvenuto in passato con alcune proroghe, che almeno erano di portata generale. L'emendamento pone almeno rimedio alla disparità di trattamento, che il decreto legge determina nei confronti di tutti gli altri magistrati,

estendendo quanto previsto dal decreto alla magistratura nel suo complesso.

Osserva in via generale che le continue proroghe fatte dal Governo in materia di pensionamento dei magistrati determinano una incertezza organizzativa nell'ambito degli uffici giudiziari che si ripercuote negativamente sullo stesso esercizio della funzione giudiziaria a discapito dei cittadini oltretutto che dei magistrati stessi. Conclude ribadendo che l'emendamento non è stato presentato in quanto si ritiene che l'età di pensionamento dei magistrati debba essere necessariamente portata da 70 a 72 anni, ma per rimediare almeno al vulnus costituzionale determinato da una grave situazione di disparità di trattamento tra i magistrati stessi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al deputato Sannicandro che il suo gruppo è ben consapevole dell'incostituzionalità del decreto legge, ma ciò non deve significare la non emendabilità dello stesso, in quanto il compito del Parlamento dovrebbe essere quello di valutare le iniziative legislative anche di natura governativa per poi eventualmente migliorarle.

Respinge l'accusa che gli è stata mossa dal deputato Verini di voler censurare il Governo, rilevando piuttosto che da parte sua vi è unicamente l'auspicio che il Governo mantenga il silenzio quando intenda intervenire nel modo appena fatto dal sottosegretario Migliore, che, anziché confrontarsi con i gruppi di opposizione, ha preferito attaccarli direttamente attraverso argomentazioni pretestuose.

Al deputato Verini fa presente che non vi è alcuna contraddizione nella posizione del Movimento 5 Stelle che, da un lato, denuncia la lottizzazione della magistratura da parte della politica e, dall'altro, presenta delle candidature nell'elezione dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura, in quanto la differenza con il gruppo del Partito democratico è data dal profilo dei soggetti che ciascun gruppo ritiene che debbano far parte dell'organo di autogoverno della magistratura: il Movimento 5 Stelle si è battuto affinché ne facesse parte un professore

universitario al di fuori delle logiche politiche, mentre il partito democratico ha posto al vertice del CSM un componente del Governo.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritiene opportuno chiarire, in considerazione del dibattito che si sta sviluppando in Commissione sul tema dell'età di pensionamento dei magistrati, che per lui si tratta di un tema che merita di essere affrontato dal Parlamento ma non attraverso un decreto legge ad personam emanato in violazione degli articoli 3 e 77 della Costituzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che le disposizioni del decreto legge relative al pensionamento dei magistrati non troveranno applicazione solo per un magistrato ma, per quanto riguarda la Cassazione, per 19 magistrati, in quanto la ratio della norma è assicurare la funzionalità dell'intera Corte di Cassazione a fronte del pensionamento quasi in contemporanea di un elevato numero di magistrati della Cassazione in posizione apicale.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritiene che l'osservazione della Presidente non possa servire a far considerare costituzionale una norma che è stata comunque scritta unicamente per l'interesse di pochi.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti Colletti 5.9, Sarti 5.7 nonché gli emendamenti Bindi 5.7 e 5.8, fatti propri dalla deputata Sarti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno fare delle considerazioni di carattere generale al termine del dibattito svoltosi in Commissione sull'articolo 5 del decreto legge che proroga il trattenimento in servizio di magistrati presso la Corte di Cassazione.

In primo luogo ricorda che nel corso del procedimento legislativo che ha portato all'approvazione della « legge Madia » la Commissione giustizia aveva approvato

un parere nel quale, alla luce dell'abbassamento a 70 anni dell'età di pensionamento dei magistrati, si rappresentava l'esigenza di prevedere una graduazione del pensionamento dei magistrati interessati, spalmata su uno o due anni. Ricorda altresì che è stato approvato dalla Camera anche un ordine del giorno sul tenore del parere della Commissione giustizia. Una volta che il Governo e la maggioranza hanno effettuato la scelta di portare l'età del pensionamento a 70 anni non solo per i magistrati ma per tutta una categoria di soggetti che condividono sostanzialmente lo stesso trattamento economico, sarebbe contraddittorio ed irrazionale prevedere una deroga solo per i magistrati. A tale proposito dichiara di non comprendere come alcuni gruppi ed in particolare quelli composti da deputati più giovani possano essere favorevoli all'innalzamento all'età di pensionamento dei magistrati e quindi ad una norma che finisce per pregiudicare i magistrati più giovani. Osserva inoltre che qualora dovesse essere approvato un emendamento volto ad innalzare per tutti i magistrati l'età di pensionamento portandolo a 72 anni, il Consiglio superiore della magistratura si troverebbe in una situazione di fatto ingestibile per quanto attiene alla riorganizzazione degli uffici giudiziari a seguito di tale innalzamento.

A parte le considerazioni sul merito della scelta del Governo da lei condivisa di intervenire con decreto legge per risolvere una grave situazione che potrebbe portare alla paralisi della Corte di cassazione, ritiene opportuno svolgere delle considerazioni di carattere ancora più in generale sull'atteggiamento che alcuni gruppi hanno dimostrato nel corso dell'esame del decreto legge in Commissione. In particolare si dichiara sorpresa, tenendo conto della sua esperienza parlamentare anche nel corso della precedente legislatura, dell'atteggiamento di alcune forze politiche che hanno abbracciato in maniera assoluta le posizioni tenute legittimamente da associazioni di categoria che per la loro natura sindacale sono portate a difendere gli

interessi della categoria che rappresentano, come ad esempio la stessa Associazione nazionale magistrati.

Osserva che queste forze politiche non mostrano la stessa attenzione per le posizioni della Associazione nazionale magistrati quando non si riferiscono a questioni attinenti alla carriera dei magistrati, ma a questioni giuridiche di diritto processuale o sostanziale.

Per quanto per tutte le forze politiche sarebbe facile per ragioni di comodo supportare le associazioni sindacali quando portano avanti in maniera del tutto legittima gli interessi dei propri associati, ritiene che la politica dovrebbe andare oltre, guardando l'interesse generale e non solo interessi particolari. Ribadisce pertanto che se, da un lato, è legittimo che l'Associazione nazionale magistrati si faccia portatrice di determinate posizioni anche in contrasto con le disposizioni del decreto legge, non comprende come le forze politiche possano rinunciare al loro ruolo di mediazione tra i diversi interessi in gioco.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di rispettare la posizione della Presidente Ferranti ma che non la condivide in alcun modo, in quanto non ritiene che vi sia alcuna strumentalità da parte del suo gruppo nell'aderire alle richieste fatte in audizione dall'Associazione nazionale magistrati al fine di espungere dal decreto legge una serie di disposizioni incostituzionali, come quelle sul tramutamento dei magistrati e sulla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati con posizioni apicali in Cassazione. Ritiene infatti che sia del tutto naturale condividere la tesi di un'associazione che rappresenta pienamente la magistratura e che sono il risultato di valutazioni effettuate proprio dai soggetti che meglio di altri conoscono i problemi della magistratura in quanto ne fanno parte.

Ciò che a lui risulta invece del tutto grave ed incomprensibile è la posizione completamente passiva della maggioranza rispetto alle decisioni prese dal Governo in qualsiasi materia e anche nel caso in cui siano manifestamente incostituzionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al deputato Bonafede che la maggioranza ed il Governo sono unite dal rapporto di fiducia e che è del tutto fisiologico in un sistema parlamentare che le posizioni del Governo e della maggioranza coincidano.

Rocco PALESE (Misto-CR), quale componente della Commissione che ha esaminato in sede referente il disegno di legge che si è poi tradotto nella « legge Madia », da atto alla Presidente Ferranti di aver sempre cercato di far capire al Governo la necessità di graduare l'abbassamento dell'età pensionabile dei magistrati nel corso di uno o due anni. Tuttavia il Governo non ha cambiato idea e si è venuta a determinare una situazione caotica che ha portato il Governo stesso ad intervenire successivamente attraverso delle proroghe, fino ad arrivare all'emanazione del decreto legge in esame, la cui applicazione determinerà gravi disagi anche per il Consiglio superiore della magistratura costretto a revocare procedure di nomina e di trasferimenti già in corso. Inoltre, il decreto legge sarà dichiarato incostituzionale nella parte relativa ai tramutamenti dei magistrati e al trattenimento in servizio di alcuni magistrati, determinandosi una ulteriore situazione di caos nella magistratura che avrà anche delle ricadute di natura economica.

Daniele FARINA (SI-SEL) replica alla Presidente Ferranti che il suo gruppo ritiene incostituzionale il decreto legge non perché si vuole ingraziare i magistrati, quanto piuttosto perché si tratta di un provvedimento emanato unicamente per risolvere dei casi personali in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che sia del tutto naturale che un gruppo politico assuma la posizione su un determinato provvedimento anche tenendo conto dell'esito delle audizioni che vengono svolte sul medesimo. Nel caso in esame le audizioni, che hanno visto tenere all'Associazione nazionale magistrati una posizione di forte

contrarietà ad alcune disposizioni del decreto legge, sono state fondamentali per decidere la linea politica da seguire. Ciò che è anomalo è invece l'atteggiamento di quei gruppi che sostengono un provvedimento senza tenere conto degli elementi che emergono in maniera inequivocabile durante l'attività istruttoria della Commissione.

Antonio MAROTTA (AP) invita i colleghi a tenere conto della ratio del decreto legge, la quale deve essere individuata nella necessità di adottare delle misure urgenti per assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti in Cassazione nonché la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la stessa Corte di cassazione anche alla luce delle riforme intraprese in materia di giustizia. La questione dell'età di pensionamento dei magistrati non attiene in alcun modo alla logica del decreto legge in esame. L'unica ragione per la quale tale provvedimento contiene delle norme sul trattenimento in servizio di magistrati è quella di risolvere una grave situazione di malfunzionamento che potrebbe crearsi in Cassazione in vista del contemporaneo pensionamento di più magistrati che rivestono incarichi apicali.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore (*vedi allegato*).

Sofia AMODDIO (PD) ritira l'emendamento a sua firma 7.1, in considerazione del fatto che tale proposta emendativa riguarda questione affrontata dal successivo emendamento del relatore 7.101.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.101.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento 7.101 del relatore, gli identici emendamenti Bazoli 7.14, Palese 7.12, Sannicandro 7.13, nonché gli identici emendamenti Palese 7.15, Colletti 7.46, Sannicandro 7.16 e Bazoli 7.17, nella parte in cui modificano il comma 2-ter

dell'articolo 7 del provvedimento, non saranno posti in votazione in quanto preclusi. Avverte, altresì che analogamente non sarà posto in votazione, poiché precluso dall'emendamento del relatore 7.101, l'emendamento Colletti 7.51, in quanto modificativo della lettera e) del comma 2 del medesimo articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 7.101 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Colletti 7.44.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi emendamenti 7.7 e 7.9.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritira i suoi emendamenti 7.8 e 7.5.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 7.2 e 7.4 e Colletti 7.45.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 7.10, accettando la riformulazione proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato, non saranno poste in votazione, in quanto precluse, le seguenti proposte emendative: Amoddio 7.11; le identiche Rossomando 7.43 e Amoddio 7.28, nella parte in cui modificano il capoverso 1-*quater*, del comma 1, lettera b), numero 3, dell'articolo 7; le identiche Bazoli 7.14, Palese 7.12 e Sannicandro 7.13, nella parte in cui sopprimono il predetto capoverso 2-*quater*; le identiche Palese 7.32, Sannicandro 7.33 e Bazoli 7.34, essendo dirette a sopprimere il comma 3 dell'articolo 7; gli identici emendamenti Palese 7.26, Bazoli 7.27, Sannicandro 7.29 e Colletti 7.49.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi emendamenti 7.14, 7.17 e 7.21.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 7.12.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritira i suoi emendamenti 7.13, 7.16 e 7.22.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 7.15.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 7.46.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.18.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 7.19.

Sofia AMODDIO (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sul suo emendamento 7.20.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI conferma il parere contrario sull'emendamento Amoddio 7.20.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.20.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 7.47.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il suo emendamento 7.23.

La Commissione respinge gli identici Colletti 7.48, Palese 7.24 e Sannicandro 7.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 7.43, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.28.

David ERMINI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'emendamento Iannuzzi 7.30, sul quale, nella seduta precedente, si era riservato di esprimere il parere. Sottolinea, infatti, come la problematica del domiciliatario sia meglio affrontata dall'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato, testé approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Iannuzzi 7.30, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.50 e 7.52.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 7.35 è stato ritirato dal presentatore.

Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 7.37, volto a prevedere la soppressione dell'obbligo di depositare la copia cartacea nel primo anno di applicazione nel processo amministrativo telematico, al fine di evitare inutili aggravii procedurali.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Bazoli 7.37, rileva come il deposito della copia cartacea sia necessario per scongiurare il rischio di eventuali disfunzioni, che potrebbero verificarsi nella fase sperimentale di applicazione del processo amministrativo telematico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Colletti 7.53, Palese 7.36, Bazoli 7.37 e Sannicandro 7.38, nonché l'emendamento Colletti 7.54 e gli identici emendamenti Palese 7.39, Bazoli 7.40 e Sannicandro 7.41.

Sofia AMODDIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 7.42, volto a prevedere che,

al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, della Commissione di monitoraggio allo scopo istituita facciano parte anche soggetti, eventualmente esterni all'amministrazione, in possesso di particolari competenze tecniche. Al riguardo, precisa che tali componenti saranno scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di tre indicati dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

La Commissione approva l'emendamento Amoddio 7.42, come riformulato (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) chiede al relatore di fornire chiarimenti in merito alla ratio giustificativa del suo emendamento 7.105.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come l'avvio del processo amministrativo telematico potrebbe presentarsi particolarmente complesso, specie in riferimento alle modalità di trasmissione degli atti. Rileva, quindi, la necessità di verificare che la commissione di monitoraggio istituita dall'articolo 7 funzioni in materia corretta e riferisca in maniera costante al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulle attività concernenti l'avvio del processo amministrativo telematico, anche al fine di garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti. Evidenzia come l'emendamento preveda, proprio a tal fine, attraverso la modifica dell'articolo 7 della legge n. 186 del 1982, la modifica della composizione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, del quale faranno parte anche il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il presidente del Tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel prendere atto delle precisazioni del relatore,

dichiara di non comprendere quale sia la reale utilità della proposta emendativa in discussione, che potrebbe determinare il rischio di compromettere gli equilibri interni del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, rileva come l'avvio del processo amministrativo telematico potrebbe determinare, in fase sperimentale, difficoltà di carattere organizzativo. Ritene, quindi, necessaria la modifica del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel senso proposto dal relatore, la cui composizione sarà integrata conformemente a quanto già previsto per gli altri organi di autogoverno delle magistrature.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, dichiara di condividere le considerazioni del collega Bonafede, evidenziando come la proposta emendativa del relatore, ove approvata, sia destinata ad alterare profondamente gli equilibri del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 7.105, 7.100 e 7.107 (*vedi allegato*).

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che il suo subemendamento 0.7.108.1, per ragioni di carattere eminentemente formale, è da intendersi come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.7.108.1, come riformulato (*vedi allegato*) nonché l'emendamento del relatore 7.108, così come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*); respinge, quindi, i subemendamenti Colletti 0.7.101.1, 0.7.101.2, 0.7.101.3, 0.7.101.4 e 0.7.101.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, gli

identici emendamenti Sannicandro 9.5 e Palese 9.6 non saranno posti in votazione poiché preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 7.0101 e 8.100 (*vedi allegato*) e respinge l'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo gli identici emendamenti Sannicandro 10.1 e Molteni 10.2, diretti a sopprimere l'articolo 10 che prevede la proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 10.1 e Molteni 10.2 e l'emendamento Palese 10.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.03, volto a prevedere l'assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel sottolineare come la proposta emendativa in questione rechi una corretta copertura finanziaria, rammenta i tribunali italiani versano in una situazione di gravissima carenza di organico del personale amministrativo, che potrebbe ammontare addirittura a 7 mila unità. Ciò premesso, manifesta netta contrarietà sulle iniziative messe in atto dal Governo, che, anziché reclutare personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti e capacità professionali, ha attuato procedure di mobilità che prevedono l'utilizzazione di impiegati appartenenti ad altri comparti, tra i quali il personale della Croce rossa e quello proveniente dalle province.

Giulia SARTI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi e ribadendo l'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in discussione, osserva come il personale proveniente da altre amministrazioni ab-

bia, sovente, dimostrato di incontrare difficoltà a stare al passo con il processo di informatizzazione del sistema giustizia. Al riguardo, ritiene necessario che sia impiegato negli uffici giudiziari personale in possesso di titoli di studio idonei o, comunque, che abbia superato concorsi affini a quelli previsti per l'accesso all'amministrazione della giustizia. Auspica, quindi, che la questione possa essere definita, se non in questa sede, in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2017.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, replicando alle considerazioni dei deputati Ferraresi e Sarti, precisa, in primo luogo, che la proposta emendativa Ferraresi non reca una copertura finanziaria idonea, dal momento che la stessa è prevista a valere sul fondo relativo alle esigenze indifferibili, la cui riduzione comporterebbe la sostanziale paralisi di una serie di attività e procedure già avviate. Quanto al reclutamento di nuovo personale nell'amministrazione della giustizia attraverso procedure di mobilità, precisa che si sono registrate ben poche adesioni da parte del personale delle province, diversamente da quanto avvenuto per quello della Croce rossa; ciò in ragione dell'avvenuta equiparazione tra i soli livelli retributivi e non anche tra le qualifiche. Con riferimento, invece, alle nuove procedure di assunzione, sottolinea come sia destituita di ogni fondamento qualsivoglia notizia, diffusa su alcuni siti internet, in merito alla ripartizione numerica relativa al personale che sarà assunto tramite concorso e a quello che sarà reclutato tramite scorrimento delle graduatorie. Evidenziando che non verrà effettuata alcuna equiparazione tra livelli retributivi, bensì tra funzioni omologhe, richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che il Governo intende risolvere le questioni relative alle carenze di organico dell'amministrazione della giustizia, attraverso la predisposizione di un vero e proprio piano assunzionale, non trattandosi di una problematica che potrà trovare soluzione attraverso l'approvazione di un semplice emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.03 e Colletti 10.04 ed approva gli emendamenti del relatore 11.100 e 11.101 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come

risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni per il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 6.**

Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 con le parole: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo. ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari;

b) al comma 2:

1) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. »;

2) alla lettera e), capoverso Art. 13-bis, comma 1, sostituire le parole: può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto *con le seguenti:* può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando

la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza;

c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.»;

d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

7. 101. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente:

b) al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater:

1) al primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: sono fatte con le seguenti: possono essere fatte;

c) al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 con le seguenti: dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo;

d) al comma 8, sostituire le parole: È abrogato con le seguenti: Sono abrogati il comma 1-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e.

7. 10. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: nonché ove necessario fino a: tre con le seguenti: nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo.

7. 42. (Nuova formulazione) Amoddio.

Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: « presiede », le seguenti parole: « , nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo ».

7. 105. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.

7. 107. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.108.

All'emendamento n. 7.108, capoverso ART. 192, sostituire il comma 1-quater con i seguenti:

1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 7. 108. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — (Modalità di pagamento).

— 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

7. 108. Il Relatore.

ART. 7-bis.

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche

e integrazioni, e all'allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: « , secondo quanto disposto nelle norme di attuazione »;

b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubricato « Processo amministrativo telematico » è ridenominato « Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali »;

c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter.

(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, di cui all'allegato 1, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione. »;

d) dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1, al comma 6 dell'articolo 120 sono soppresse le parole da « Al fine di consentire » sino alla fine del comma.

2. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

7. 0101. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.

11. 100. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui.

11. 101. Il Relatore.